



Football Supporter Europe (F.S.E.) Member

Roma 6 giugno 2016

Spett.le

CONSOB
Ufficio Vigilanza e Informazione
Emittenti

Via G.B.Martini, 3
0098 Roma

Via fax 06 8416703

Oggetto : SS Lazio spa e AS Roma spa. Abrogazione dell'obbligo di presentazione e pubblicazione del Resoconto Trimestrale

Federsupporter, Ente esponentiale dei diritti e degli interessi collettivi dei sostenitori sportivi, quali piccoli azionisti di società sportive, esponde e chiede quanto segue.

Con Decreto Legislativo n.25/2016, entrato in vigore dal 18 marzo 2016, attuativo nel nostro ordinamento della Direttiva UF 2013/50 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni relative alle società quotate, è stato abrogato, tra l'altro, l'obbligo di presentazione e pubblicazione della rendicontazione trimestrale da parte di tali società, precedentemente previsto dall'art. 154/ter, comma 5, del Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria (TUF).

Nella Relazione illustrativa del suddetto Decreto si legge che " *la ratio esplicitamente sottesa a tali condizioni (abrogazione dell'obbligo ndr),dettata dalla stessa Direttiva 2013/50/UE, consiste sugli assunti che la produzione di informazioni finanziarie con frequenza maggiore di quella semestrale, in talune circostanze, potrebbe disincentivare strategie di investimento orientate al lungo periodo e che, inoltre, ciò potrebbe costituire un onere ingiustificato a carico dei piccoli e medi emittenti, a fronte del quale non si riscontrerebbero, pertanto, benefici a favore del mercato e delle scelte di investimento effettuate dagli operatori.* "

Si legge, però, sempre nella Relazione, che " *La Consob potrà comunque richiedere informazioni il cui contenuto, al più, coinciderà con quelle previsto attualmente dalla relazione trimestrale di cui all'attuale comma 5 dell'articolo 154/ter del TUF.* "

La Consob, secondo quanto previsto dal Decreto e dalla Direttiva suddetti, ha la facoltà di stabilire l'obbligo di pubblicazione delle informazioni finanziarie e periodiche con una frequenza maggiore rispetto a quello annuale e semestrale, previa valutazione di impatto, resa pubblica dalla stessa Consob prima dell'eventuale reintroduzione dell'obbligo di rendicontazione trimestrale, volta a verificare : a) che tale richiesta di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comporti un onere finanziario sproporzionato, in particolare per i piccoli e medi emittenti, tenuto conto anche di



quanto previsto in materia negli Stati membri; b) che il contenuto delle informazioni sia proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori.

Circa la definizione di piccoli e medi emittenti, da integrare con le disposizioni attuative che dovranno essere emanate dalla Consob, tale definizione si riferisce a società con fatturato inferiore a 300 milioni di euro o con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro.

Si deve, tuttavia, tenere conto del fatto che, per le società quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la definizione di piccola e media impresa si riferisce, per la piccola impresa, ad un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e per la media impresa ad un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si chiede a codesta Commissione di voler urgentemente verificare se, per le società calcistiche quotate, in considerazione delle finalità di tutela del corretto funzionamento del peculiare e specifico mercato di riferimento, nonché della persistente difformità di comportamenti nella diffusione delle informazioni di maggiore rilevanza sull'andamento gestionale, si renda indispensabile per dette società ripristinare l'obbligo di presentazione e pubblicazione della rendicontazione trimestrale.

E ciò segnatamente per quanto riguarda le informazioni relative agli effetti economico-finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti sportivi sui calciatori e agli stipendi a questi ultimi corrisposti (vedasi l'indagine conoscitiva della Consob presentata l'11 ottobre 2006 nel corso dell'audizione dinanzi alla VII Commissione permanente, Cultura, Scienza e Istruzione, della Camera dei Deputati),

A questo fine, sussiste sia la condizione che tale obbligo non comporta un onere finanziario sproporzionato per le società calcistiche quotate, sia la condizione che il contenuto delle informazioni è funzionale ai fattori che incidono sulle decisioni degli investitori.

A quest'ultimo proposito, nella Raccomandazione n. DEM/ 10081191 dell'1 ottobre 2010 inviata da codesta Commissione alle società di calcio quotate, si può leggere, tra l'altro, che *"In conformità allo IAS 1 " Presentazione del bilancio", paragrafi 29 e seguenti, la rilevanza di una informazione deve essere valutata tenendo conto delle esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è particolarmente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente"*.

Aggiungasi che la Juventus spa, nonostante l'abrogazione dell'obbligo di cui trattasi, ha comunque presentato e pubblicato la propria rendicontazione trimestrale, al fine, come specificato in un proprio Comunicato, *" di assicurare, su base volontaria, continuità e regolarità di informazione al mercato"*.

Ne deriva che, qualora l'obbligo in questione non venisse disposto anche nei confronti delle altre due (Lazio e Roma) società di calcio quotate, si determinerebbe, nell'ambito del peculiare e specifico mercato delle società calcistiche quotate, una macroscopica asimmetria informativa.

Quanto sopra, a maggior ragione, ove si tenga presente che la rendicontazione trimestrale, poiché i bilanci di esercizio delle società di calcio chiudono al 30 giugno, anziché al 31 dicembre di ogni anno, ove non presentata e pubblicata, farebbe sì che al mercato rimarrebbero non conosciuti e non conoscibili i fatti salienti dei primi 9 mesi della gestione 2015/2016.

In particolare, resterebbero ignoti i risultati e gli effetti delle sessioni di mercato dei diritti sportivi dei calciatori relativamente al periodo luglio/ agosto 2015 e gennaio 2016.

Laddove, con la richiamata Raccomandazione dell'1 ottobre 2010, integrativa di quella precedente n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2009, codesta Commissione, ravvisando l'esigenza di promuovere una standardizzazione dei contenuti e delle forme di presentazione dell'informazione finanziaria, aveva individuato un set informativo minimo che le società di calcio quotate avrebbero dovuto riportare nelle rendicontazioni finanziarie periodiche e nei Comunicati stampa relativamente alle



principali variabili finanziarie e patrimoniali e ai dati di costi sui principali fattori gestionali dell'esercizio, " quali la campagna abbonamenti, i contratti di sponsorizzazione e di licenza dei diritti radio-televisivi, nonché le campagne di trasferimento dei calciatori..... con particolare riferimento ai compensi riconosciuti e/o da riconoscere agli intermediari e ai calciatori, tenuto conto della significatività che l'ammontare di tali compensi spesso assume".

Si tenga, altresì, presente che, nel caso della SS Lazio spa, quest'ultima ha registrato al 31 dicembre 2015 una perdita di 5,2 milioni di euro, così contenuta mediante l'anticipata e del tutto anomala contabilizzazione nei ricavi dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 di ben 20 milioni di euro di introiti da diritti televisivi derivanti dalla partecipazione a competizioni UEFA 2015/2016: unica fra le società calcistiche quotate e non quotate ad aver adottato siffatta regola contabile, così come, d'altronde, rilevato anche da codesta Commissione.

Così come la SS Lazio spa, unica tra le società calcistiche quotate, ha adottato il modello di governo societario così detto "dualistico", che sostanzialmente svuota di ogni potere i piccoli azionisti, pur in assenza di qualsivoglia dei presupposti e dei requisiti oggettivamente posti a base dell'adozione di tale modello.

Vale a dire l'inesistenza di un'azionista di comando e controllo e/o non interessato a svolgere la funzione di direzione e gestione d'impresa: al punto che non è certamente esagerato parlare, nella fattispecie, di un vero e proprio abuso del diritto da parte del socio di maggioranza. Abuso che ne ha consentito e consente l'instaurazione di una dittatura e tirannia societaria.

Per quanto concerne la AS Roma spa, quest'ultima, pur essendosi avvalsa dell'abrogazione dell'obbligo di rendicontazione trimestrale, ha, però, dovuto, quantomeno, fornire al mercato e ai propri piccoli azionisti notizia dell'indebitamento finanziario (negativo per 152 mln di euro), nonché dei rapporti con le parti correlate, essendovi obbligata da codesta Commissione sin dal luglio 2009.

Peraltro, degno di nota, quanto ad un'ulteriore asimmetria informativa, è il fatto che la SS Lazio spa, al contrario della AS Roma spa, neppure ha ritenuto di dover comunicare al mercato e, in specie, ai propri piccoli azionisti il venir meno dell'obbligo di rendicontazione trimestrale, lasciandoli, pertanto, privi anche di una semplice quanto importante informazione.

Sussistono, dunque, ad avviso della scrivente, tutti i presupposti e tutte le condizioni affinché codesta Commissione voglia, previa valutazione di impatto, disporre la presentazione e la pubblicazione anche da parte della SS Lazio spa e della AS Roma spa della rendicontazione, il cui obbligo è stato abrogato con la modifica apportata all'art. 154 ter, comma 5, del TUF.

Ciò anche poiché, nell'attività di vigilanza attribuita alla Consob, ricentra l'esercizio del potere di conformazione allo scopo di ricondurre l'attività del soggetto vigilato nell'ambito della correttezza e della, appunto, conformità a regole e prescrizioni, sia poiché l'attività della Consob deve svolgersi, non solo secondo i poteri/doveri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono e la disciplinano, ma anche secondo i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dettati dall'art. 97 della Costituzione (cfr. Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 23 marzo 2011, n. 6681).

Nel ringraziare per l'attenzione e con l'auspicio che la richiesta formulata nella presente venga, senza indugio, accolta, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi